

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 24 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER IL RECUPERO, LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZO DI PRODOTTI ALIMENTARI PER FINI SOLIDARIETÀ SOCIALE"

Cod.documento GPG/2014/302

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/302

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l'art.4, comma 2 che fissa principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale con riferimento al rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dai soprarichiamati Regolamenti;
- il Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Rilevato che detti Regolamenti comunitari, che vanno sotto il nome di "pacchetto igiene" individuano una nuova strategia di controllo ufficiale sugli alimenti basata sul principio dell'analisi, gestione e comunicazione del rischio prevedendo al contempo i compiti dell'"Autorità competente" in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, nonché il coordinamento operativo sull'effettuazione di detti controlli;

Richiamata la legge 155/2003, detta "legge del Buon Samaritano", che equipara, relativamente alla disciplina igienico sanitaria, le ONLUS che distribuiscono prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale al consumatore finale definito dalla normativa comunitaria come il soggetto che non utilizza il prodotto alimentare nell'ambito di una impresa alimentare;

Tenuto conto che tale equiparazione non esclude le ONLUS dall'ambito di applicazione della soprarichiamata legislazione alimentare volta a garantire la sicurezza alimentare, ma, in ragione dei fini di solidarietà sociale, è finalizzata a semplificare e agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari, promuovendo l'autoresponsabilizzazione dei soggetti che svolgono detta attività;

Rilevato che è intervenuta recentemente la c.d. legge di stabilità (legge n. 147/2013), prevedendo all'art. 1, commi 236, 237, 238, ferma restando l'equiparazione stabilita dalla legge del buon samaritano soprarichiamata, che le ONLUS che forniscono alimenti agli indigenti e gli operatori del settore alimentare che donano detti alimenti alle ONLUS debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete;

Rilevato inoltre che detto obiettivo secondo quanto previsto dalla suddetta legge è raggiunto anche attraverso la predisposizione di specifici manuali di corretta prassi operativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 882/2004, validati dal Ministero della salute;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare da un lato una effettiva semplificazione delle procedure di cessione degli alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e dall'altro la garanzia della sicurezza degli alimenti per i consumatori finali, fornire agli operatori, ai donatori, alle ONLUS e agli organi deputati al controllo ufficiale, in relazione al proprio ambito di attività, indicazioni tecniche e operative - relativamente agli aspetti igienico-sanitari - che assicurino un corretto stato di conservazione trasporto deposito e utilizzo degli alimenti destinati agli indigenti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Valutato positivamente il documento "Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale" elaborato dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna e condiviso con i Servizi Igiene degli alimenti e nutrizione e i Servizi Veterinari delle Aziende USL, nonché con le ONLUS interessate nell'ambito del laboratorio informativo "Beni alimentari e di prima necessità" in tema di povertà e impoverimento organizzato dal Servizio regionale Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato documento "Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale" finalizzato, appunto, a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e al contempo incrementare il recupero di alimenti invenduti, così riducendo lo

spreco alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1222/2011 e n. 725/2012;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2416/2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate, l'allegato documento "Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale", parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E-R.T.).

- - - - -

Linea guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale

"ANCORA BUONO"

Il 30 novembre 2012 è stata pubblicata una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo che definisce **"spreco alimentare"**: "l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche oppure perché prossimi alla scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere eliminati e smaltiti producendo conseguenze negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese. Fra le varie proposte per limitare lo spreco vengono incoraggiate le istituzioni pubbliche e di volontariato a raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari inutilizzate ma ancora commestibili, come misura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di tutela sociale". Nello spirito delle proposte europee si muovono le molteplici iniziative che si sono sviluppate nel territorio regionale che, in modo spontaneo o attraverso l'azione sinergica di enti pubblici e associazioni di volontariato, hanno consentito negli ultimi anni il recupero e il riutilizzo di quantitativi significativi di prodotti alimentari. Tutte queste derrate, probabilmente destinate a diventare rifiuto con oneri aggiuntivi per le aziende e fonte d'inquinamento per l'ambiente, invece sono state un prezioso ausilio per far fronte alla progressiva richiesta di aiuto di cittadini in condizioni di grave disagio economico.

Le iniziative promosse a livello locale hanno messo in evidenza straordinarie opportunità, ma anche alcune criticità legate a volte all'applicazione delle norme per la salvaguardia della salute.

In questo documento s'intende fornire alcune indicazioni utili a risolvere tali criticità con l'obiettivo di semplificare e sostenere l'azione di recupero degli alimenti a favore dei bisognosi garantendo criteri di sicurezza alimentare.

Riferimenti normativi

La cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE 852/04 e 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione. Recentemente è intervenuta la c.d. legge di stabilità (legge n. 147/2013), prevedendo all'art. 1, commi 236, 237, 238, che le Onlus che forniscono alimenti agli indigenti e gli operatori del settore alimentare che donano detti alimenti alle Onlus debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete e che detto obiettivo è raggiunto anche attraverso la predisposizione di specifici manuali di corretta prassi operativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 882/2004, validati dal Ministero della salute.

Tali norme danno particolare rilevanza alla gestione dei processi secondo i principi dell'HACCP, alla rintracciabilità e all'informazione a tutela dei consumatori, responsabilizzando in proposito gli Operatori del Settore Alimentare (OSA).

Esse avendo come obiettivo primo la salute del consumatore, non prevedono deroghe al rispetto dei requisiti per la sicurezza alimentare.

Lo Stato italiano con la Legge n. 155 del 16 luglio 2003 (c.d. Legge del Buon Samaritano), ad articolo unico, equipara al consumatore finale le organizzazioni di volontariato che raccolgono e distribuiscono il cibo ai poveri. In tal modo non si rinuncia alla tutela della salute delle persone in stato di bisogno, bensì, nell'azione complessiva di sostegno e aiuto, si affida alle organizzazioni anche il compito di garantire la sicurezza alimentare, così come avviene nel contesto familiare. Difatti l'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Il testo è il seguente:

Legge n 155 approvata il 16/07/2003 - Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

Art. 1.

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 155/03 solo le organizzazioni ONLUS che prevedano espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la "beneficenza", così come riportato all'art.10 del D.Lgs n. 460/97.

Le ONLUS sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe unica presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n. 460/97.

Sono altresì ONLUS "di diritto", nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, ai sensi dell'art. 10, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 460/97:

- gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Sono inoltre ONLUS "parziali" in quanto sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 del D.Lgs n. 460/97, (fra cui appunto la beneficenza):

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
- le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

Con l'art. 4 della LR 12/07 la Regione Emilia Romagna "Promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione di tutte le eccedenze di prodotti alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza".

Pertanto alle organizzazioni che distribuiscono alimenti gratuitamente a persone indigenti con fini di solidarietà sociale, riconosciute come ONLUS, è consentito recuperare gli alimenti preconfezionati non deperibili, così come quelli ad alta deperibilità (cibo cotto, alimenti freschi, ecc.) rimasti invenduti nel circuito commerciale o non serviti dalla ristorazione (mense aziendali, scolastiche, ecc.) per poi distribuirli ai bisognosi.

Comportamenti a tutela della salute del consumatore, delle associazioni e dei donatori

La **ONLUS** adotta modalità organizzative e di gestione tali da garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti donati durante tutte le fasi delle attività di raccolta fino alla destinazione finale dotandosi di procedure tecniche ed adeguate attrezzature.

La **ONLUS** che distribuisce il prodotto ad altre organizzazioni che a loro volta effettuano distribuzione alle persone indigenti, deve essere registrata ai sensi del reg. CE 852/04, garantire gli obblighi e i requisiti previsti dal Capo secondo del regolamento medesimo e, al fine di poter ritirare tempestivamente i prodotti risultati pericolosi per il consumatore, adotta sistemi di rintracciabilità analoghi a quelli previsti dall'art. 18 del reg. CE 178/2002.

Nei casi in cui l'attività benefica preveda la trasformazione per la somministrazione diretta di cibi, le cucine e le sedi di somministrazione devono essere registrate ai sensi del Regolamento CE 852/04 garantire gli obblighi e i requisiti previsti dal Capo secondo del regolamento medesimo. Il responsabile della gestione (raccolta conservazione, trasporto, deposito della preparazione dei cibi), adeguatamente formato per garantire la salubrità degli alimenti distribuiti, può avvalersi di volontari garantendo in prima persona che il loro operato avvenga nel rispetto delle norme di igiene degli alimenti.

I **Donatori** devono essere Operatori del Settore Alimentare - OSA (commercio, ristorazione o produzione), ovvero imprese registrate o riconosciute ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e come tali devono garantire che il prodotto ceduto gratuitamente sia perfettamente edibile e non costituisca un rischio per il consumatore. Il donatore anche per i prodotti donati deve garantire la rintracciabilità come previsto dal Reg. CE 178/2002 art 18.

Caratteristiche dei prodotti

I **prodotti confezionati** deperibili e non deperibili devono essere in perfetto stato di conservazione e alla giusta temperatura di conservazione, le confezioni devono essere integre e non si devono, tra l'altro, evidenziare segni d'infestazione da insetti o da altri animali.

Non possono essere donati prodotti con la data di scadenza superata (da consumarsi entro il ...), mentre possono essere utilizzati prodotti con termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro il ...), superato purché sia disponibile la dichiarazione del produttore attestante la loro commestibilità. Pur essendo questi prodotti al di fuori del circuito di vendita si

deve assicurare l'informazione prevista dal Decreto legislativo 109/92 e successivi aggiornamenti riportandole in etichetta o in documentazione a parte. Se, per errore intervenuto nella fase di etichettatura, sono state riportate informazioni errate o in lingua non italiana, le informazioni corrette possono essere riportate in documentazione esplicativa a corredo della partita di prodotto.

I prodotti non confezionati (sfusi e preincartati), deperibili e non deperibili, possono essere donati purché siano in perfetto stato e alla giusta temperatura di conservazione, posti in contenitori idonei a venire a contatto con gli alimenti e protetti dalle polveri e dagli insetti.

Se si tratta di prodotti sfusi altamente deperibili (carni fresche, pesce fresco) prima di essere consegnati possono essere congelati direttamente dal donatore o dalla ONLUS che distribuisce il prodotto ad altre organizzazioni. Su tali prodotti il donatore e la ONLUS dovranno porre l'etichetta il nome dell'impresa donatrice, l'indirizzo del laboratorio dove è avvenuto il congelamento, con la denominazione del prodotto, gli ingredienti quando si tratta di alimenti composti, la data di congelamento e la data entro cui devono essere consumati.

Se tratta di prodotti sfusi a ridotta deperibilità e parzialmente disidratati come pane, focacce, torte e altri prodotti da forno possono essere congelati dal donatore o dall'ONLUS. Sul prodotto dovrà essere riportata l'etichetta il nome dell'impresa o dell'ONLUS che hanno effettuato il congelamento, l'indirizzo del laboratorio dove è avvenuto tale congelamento, la denominazione del prodotto, la data di congelamento.

Eccedenze di ristorazione o comunque **di cibo cotto**, se non immediatamente somministrate, è opportuno siano preventivamente sottoposte ad abbattimento della temperatura fino a -10°C presso il luogo di produzione o di vendita e conservate a tale temperatura fino al momento del consumo.

Il cibo deve essere trasportato e conservato in contenitori chiusi in materiale idoneo per alimenti con indicazioni che consentano l'identificazione dell'OSA donatore del prodotto, la data di consegna e di congelamento; durante il trasporto la temperatura non deve superare i 10°C per i prodotti da consumare nell'arco delle 12 ore e i -7° per trasporti di breve durata dei prodotti congelati .

Si auspica che a livello locale siano definiti dei protocolli d'intesa tra le imprese donatrici e le ONLUS riceventi; a tal fine si garantisce la disponibilità dei servizi SIAN e SVET come supporto tecnico scientifico.

Sulla base dei criteri generali fin qui definiti, potranno essere predisposte specifiche schede tecniche ad uso delle organizzazioni di beneficienza utili per l'adeguata gestione dei prodotti alimentari.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/302

data 10/03/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'